

## IMU TERRENI AGRICOLI 2014

Il [Consiglio dei Ministri n. 46 del 23/01/2015](#) ha fissato nuovi criteri per il pagamento dell'IMU sui terreni agricoli.

**IL COMUNE DI AGLIÈ È STATO CLASSIFICATO NON MONTANO, PERTANTO TUTTI I CONTRIBUENTI CHE POSSIEDONO TERRENI AGRICOLI SONO TENUTI AL PAGAMENTO .**

**PER I CONTRIBUENTI CHE NON RIENTRANO NEI PARAMETRI PER L'ESENZIONE, IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA (INIZIALMENTE FISSATO ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2015) E' STATO PROROGATO AL 31 MARZO 2015**

Il testo del decreto prevede che a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) si applica:

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'[elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat](#).

**Per l'anno 2014 non è comunque dovuta l'Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell'Interno, del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri sopra elencati**

**Dall'incrocio dei due provvedimenti emerge che per un terreno posseduto da un coltivatore diretto nel comune di Agliè che ha un'altitudine al centro di 315 metri ma che è considerato di pianura, il 10 febbraio non si dovrà pagare nulla per il 2014, in quanto esente in base al decreto di novembre, mentre si dovrà pagare nel 2015 in quanto non esente in base alle regole del DI 4/2015.**

Il DI 4/2015 ha prorogato il termine per il pagamento dell'Imu dovuta per il 2014 al 10 febbraio 2015.

In sede di conversione del decreto, la Legge 24 marzo 2015 n. 34 ha consentito ai ritardatari di regolarizzare la propria posizione fiscale **versando il tributo entro il 31 marzo, senza sanzioni e interessi.**

In caso di mancato versamento entro il 31 marzo, il contribuente potrà sanare la violazione entro 90 giorni a decorrere dal 10 febbraio, pagando una mini sanzione del 3,33% del tributo dovuto. In alternativa, entro un anno, ma la misura della sanzione aumenta al 3,75%.